

## COMUNICATO

Autorizzazione all'esportazione di dispositivi di protezione individuali - *Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402* della Commissione, del 14 marzo 2020 e *Regolamento di esecuzione (UE) 2020/426* della Commissione del 19 marzo 2020

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione, del 14 marzo 2020, ha subordinato, a decorrere dal 15 marzo 2020, l'esportazione verso Paesi terzi di determinati dispositivi di protezione individuale (quali visiere, mascherine, guanti, camici e prodotti simili) al rilascio di un'apposita autorizzazione, per la quale è competente, in Italia, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) – DG UE – Ufficio X della DG per la Politica commerciale internazionale.

Con il comunicato 92645 RU del 19 marzo 2020 erano già state rese note le modalità dichiarative ed in particolare i codici da utilizzare per la corretta compilazione del DAU, casella 44, che la Commissione DG Taxud ha provveduto ad integrare nel data base TARIC:

- Y975 "Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2020/402"<sup>1</sup>;
- C086 "autorizzazione di esportazione - dispositivi di protezione Regolamento (UE) 2020/402".

Il Regolamento 2020/402, a decorrere dal 21 marzo 2020, è stato modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/426 della Commissione del 19 marzo 2020, che ha esentato dalla predetta procedura le esportazioni di dispositivi di protezione individuale (DPI) verso i seguenti Paesi: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, nonché verso Andorra, le isole Fær Øer, la Repubblica di San Marino, lo Stato della Città del Vaticano e verso i Paesi e Territori d'oltremare elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Per il rilascio di tali autorizzazioni, si rimanda al seguente link del competente Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale:

[https://www.esteri.it/mae/it/sala\\_stamp/archivionotizie/approfondimenti/autorizzazi-one-all-esportazione-dispositivi-di-protezione-individuale.html](https://www.esteri.it/mae/it/sala_stamp/archivionotizie/approfondimenti/autorizzazi-one-all-esportazione-dispositivi-di-protezione-individuale.html)

---

<sup>1</sup> La descrizione del codice è stata modificata dalla Commissione in data 25 marzo 2020, con effetti retroattivi dal 21 marzo 2020.



**DIREZIONE DOGANE**

A seguito di analoga precisazione dei competenti Servizi della Commissione (DG Taxud), si rappresenta inoltre che le misure restrittive in questione non trovano applicazione nei casi di esclusione previsti dall'art. 269 , par. 2, del Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU). Tale disposizione è relativa ai regimi diversi dall'esportazione, per i quali resta dunque esclusa la necessità dell'autorizzazione in questione.

La stessa Direzione Taxud ha altresì fornito ulteriori chiarimenti per alcuni specifici casi, tra cui la riesportazione da un deposito doganale, i DPI contenuti in bagagli di passeggeri o mediante spedizioni postali, merci esportate per scopi non commerciali, merci in transito.

Roma, 27 marzo 2020